

# REGOLAMENTO

## di attuazione dello Statuto UNP@it

Assemblea straordinaria 31 gennaio 2018

### Art.1 Costituzione e durata - rif. Art.1 Statuto

1. Le Delegazioni regionali in Italia e all'Estero possono essere costituite a partire da 10 iscritti con residenza nella regione o nello Stato estero di residenza.
2. Il coordinamento di ogni Delegazione è esercitato da un Consiglio **consultivo** composto da un massimo di 10 dieci **soci** che nominano un presidente che è membro di diritto della Giunta nazionale.
3. Le Delegazioni regionali in Italia e all'Estero sono coordinate da un membro della Giunta nazionale designato dal Presidente ed approvato dalla stessa che ne assicura la coerenza dell'operatività in stretta sinergia con le politiche del Movimento.
4. Il Consigli consultivi e i Presidenti delle Delegazioni decadono contestualmente alla decadenza degli organi nazionali.
5. La Lombardia, in quanto sede della direzione nazionale del Movimento, non ha una delegazione regionale.

### Art.2 Iscrizione al Movimento – rif.art.4 Statuto

1. Possono iscriversi al Movimento tutti i cittadini maggiorenni iscritti ad un ente di previdenza italiano che siano in servizio attivo oppure in quiescenza e che risiedano in Italia e/o in uno Stato Estero anche se non aderente alla U.E. .
2. L'iscrizione è centralizzata presso la sede nazionale de l'UNP@IT
3. Nella domanda d'iscrizione l'interessato deve dichiarare di accettare le norme dello Statuto e del Regolamento del Movimento, impegnandosi a corrispondere i contributi associativi.
4. La quota associativa versata per un'iscrizione formalizzata a partire dall'1 novembre di ogni anno copre l'intero anno successivo.
5. La quota associativa, in caso di conferma dell'iscrizione, deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

### Art.3 Assemblea – rif.art. 8 Statuto

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Movimento. Può anche essere convocata su richiesta del Tesoriere ovvero su richiesta del Collegio dei Probiviri, se nominato, ovvero su richiesta della maggioranza del Consiglio direttivo con indicazione dell'ordine del giorno da parte di chi richiede.
2. L'avviso di convocazione sarà inviato agli associati a mezzo posta elettronica almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione e venti giorni prima qualora nell'assemblea siano previste elezioni di Organi sociali. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e deve indicare luogo, data ed ora dell'assemblea.
3. Nel caso di Assemblea elettiva l'avviso di convocazione verrà preceduto da una comunicazione che informa tutti i soci in merito al termine per la presentazione delle candidature.
4. I soci sprovvisti di p.c. personale devono indicare sulla scheda d'iscrizione un indirizzo di posta elettronica che possa ricevere le convocazioni e tutti gli altri messaggi associativi interni.
5. In un'ottica di pieno rispetto della democrazia, per facilitare la più ampia partecipazione dei soci alle elezioni degli Organi sociali, e considerata anche la loro dispersione su tutto il territorio nazionale, in occasione delle assemblee elettive i Presidenti delle Delegazioni regionali, che alla data del 31 marzo dell'anno delle elezioni contino più di dieci iscritti, possono decidere di organizzare le operazioni di voto nella città in cui risiedono. In tal caso le operazioni di voto si svolgono presso la sede prescelta dal Presidente della Delegazione, nella stessa giornata e con le stesse modalità con cui si vota nella sede in cui si tiene l'Assemblea elettiva. I soci, a qualsiasi regione appartengano, possono votare in uno qualsiasi dei seggi predisposti sul territorio nazionale. Alle Delegazioni con sede di seggio verrà consegnato un numero di schede voto compatibile con i potenziali elettori.
6. In occasione delle assemblee elettive per le cariche sociali, gli associati in regola con il pagamento della quota possono inviare per iscritto al Tesoriere, anche via e.mail, le loro eventuali candidature entro il termine comunicato. I candidati i quali abbiano rispettato il termine di cui sopra verranno iscritti nella lista e nella scheda elettorale in ordine alfabetico (con lettera di partenza estratta a sorte alla presenza del Consiglio uscente)

sotto la responsabilità della Commissione elettorale.

7. Il Consiglio direttivo uscente nomina (eventualmente anche con delibera informatica) una commissione elettorale di tre membri per ogni sede in cui è presente un seggio. Le Commissioni elettorali si occupano di predisporre il materiale per le votazioni, di aprire e chiudere le urne per il voto, di effettuare lo spoglio delle schede e di comunicare alla sede assembleare i voti conseguiti da ciascun candidato.  
Sono inoltre responsabili della regolarità e correttezza delle operazioni di voto. Controllano che il numero delle schede votate sommato a quello delle schede non utilizzate sia pari al numero totale delle schede consegnate prima delle elezioni. Controllano altresì che il numero dei voti derivanti da delega corrisponda al numero delle schede consegnate agli elettori a titolo di delega. Il Tesoriere presiede e coordina tutte le Commissioni elettorali.
8. In occasione delle elezioni vengono predisposte schede voto recanti, in ordine alfabetico con prima lettera estratta a sorte, i nomi di tutti i candidati al Consiglio. Ciascuna scheda voto è timbrata e firmata in originale dal Presidente o da un suo delegato e dal Tesoriere. Al socio che si presenta al seggio viene consegnata una scheda voto più eventuali altre schede in numero pari alle deleghe di cui è portatore.  
Le deleghe devono essere scritte e possono pervenire all'interessato anche per posta elettronica.  
Ai sensi art.8 punto 4 dello Statuto, ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.  
Il voto si esprime segnando una X a fianco di ciascun nominativo prescelto fra i candidati.  
Non è previsto il voto di lista.  
Ogni elettore può esprimere fino ad un massimo di preferenze pari al numero dei Consiglieri previsti per il mandato per il quale si vota. Può essere espresso un numero di preferenze inferiore ma non superiore. Le schede che risultino votate con un numero di preferenze superiore al numero massimo di Consiglieri previsti per il mandato sono annullate dalla commissione elettorale con controfirma del Tesoriere. Vengono anche annullate, con la stessa procedura, le schede sulle quali dovessero risultare votati soci non compresi nell'elenco dei candidati.
9. Sono elettori attivi e passivi i soci che risultino in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea elettiva.
10. Antecedentemente alla discussione dei punti indicati all'ordine del giorno l'Assemblea nomina la Commissione di verifica dei poteri alla quale affida il compito di accertare la regolarità della costituzione del consesso secondo le maggioranze e i quorum stabiliti dallo Statuto. Nomina altresì un Segretario per la redazione e sottoscrizione del verbale dell'adunanza a firma congiunta del Presidente.
11. L'eventuale scioglimento del Movimento o la nomina di uno o più liquidatori devono essere deliberati con maggioranza pari ad oltre la metà dei presenti in Assemblea di persona o per delega.
12. L'Assemblea delibera per alzata di mano. In caso di parità di voti, la votazione verrà ripetuta e in caso di nuova parità la delibera verrà ritirata.
13. Le votazioni concernenti le cariche sociali, nomine o mozioni sulla fiducia devono svolgersi a scrutinio segreto. In caso di parità di voti conseguiti da due o più candidati, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa o, a parità di anzianità associativa, il più anziano d'età.
14. Non è possibile adottare deliberazioni su argomenti non inclusi all'ordine del giorno comunicato nelle forme previste ai partecipanti all'assemblea.

#### **Art.4 Consiglio direttivo – rif.art.9 Statuto**

1. Il Consiglio direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del Movimento oppure ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, la Giunta esecutiva ovvero, con motivazione scritta, il Collegio dei Probiviri o il Tesoriere.
2. La convocazione avviene mediante messaggio di posta elettronica con almeno cinque giorni d'anticipo sulla data della riunione.
3. Il Consiglio direttivo designa un Segretario al quale affida la redazione del verbale della riunione. Il verbale sarà firmato congiuntamente dal Segretario e da chi ha presieduto la riunione.
4. Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è necessario il voto di almeno la metà più uno dei consiglieri presenti di persona o per delega. Ciascun consigliere non potrà portare più di tre deleghe.
5. In caso di nomina della Giunta ciascun Consigliere potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei membri di Giunta previsto per il quadriennio, esclusi i membri di diritto.
6. Il consigliere che, in assenza di comprovati gravi motivi, risulti assente per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decade automaticamente dalla carica.
7. Qualora non si sia proceduto alla nomina del Collegio dei Probiviri, il Consiglio direttivo può deliberare in merito alle questioni che di norma rientrano nelle competenze del Collegio stesso. I

provvedimenti potranno comportare un semplice richiamo scritto, una sospensione dagli incarichi e/o dallo status di associato fino ad un massimo di sei mesi, l'espulsione. Tutti gli eventuali provvedimenti dovranno essere assunti con la maggioranza del 75% dei componenti il Consiglio direttivo presenti di persona e/o per delega. Avverso alle decisioni del Consiglio il socio può ricorrere all'Assemblea il cui giudizio, sempre espresso a maggioranza del 75% dei presenti di persona e/o per delega, è inappellabile. A titolo indicativo e non esaustivo sono giudicati lesivi dell'immagine e degli interessi del Movimento tutti i comportamenti che, direttamente o indirettamente, a voce e/o per iscritto, indirizzati a soci, a media e/o a persone non iscritte al Movimento, portano notizie che mettono a conoscenza di non soci dissidi interni e/o progetti e politiche riservati e/o argomenti discussi nell'ambito del Consiglio direttivo e/o della Giunta dichiarati riservati. Non costituiscono argomenti lesivi per l'immagine del Movimento tutti gli argomenti, di qualsiasi natura, discussi all'interno dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e delle sedute della Giunta, purché poi mantenuti riservati nell'ambito delle suddette istituzioni.

#### **Art.5 Giunta esecutiva – rif. art. 10 Statuto**

1. La Giunta esecutiva si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.
2. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza del 50% più uno dei componenti la Giunta nazionale. Non rientrano in questo conteggio i Presidenti delle delegazioni regionali.
3. In caso d'urgenza e/o di impedimenti di qualsiasi natura, la Giunta può riunirsi anche in modo virtuale in video conferenza e/o utilizzando gli strumenti forniti dal web. In quest'ultimo caso le votazioni dovranno pervenire per iscritto, sempre via web.
4. Nei casi d'urgenza la Giunta esecutiva esercita i poteri del Consiglio direttivo al quale le delibere verranno sottoposte per la ratifica in occasione della prima riunione utile.
5. La nomina del Segretario da parte della Giunta è facoltativa.
6. Il Segretario non fa parte del Consiglio né di altri Organi direttivi e la sua funzione è quella di dirigere l'eventuale staff amministrativo del Movimento.

#### **Art. 6 Permanenza in carica per le pratiche correnti**

Dopo l'assemblea elettiva il Presidente, il Vice Presidente, la Giunta e i Consiglieri uscenti restano in carica per il disbrigo delle pratiche correnti fino alla prima riunione del nuovo Consiglio direttivo da tenersi entro un massimo di 90 giorni dalla data della nomina.